



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Disposizioni generali

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento e nel rispetto delle norme del codice deontologico.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, l'interesse dell'ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è ispirato all'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie.

Oltre a perseguire l'effettività della pratica forense, il presente regolamento attende pertanto a far acquisire all'ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Titolo I.

Registro dei Praticanti iscritti

Art. 1

1. Alla domanda di iscrizione al registro, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
 - a) se svolga una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone i giorni ed orari;
 - b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato pubblico, fornendone specifica indicazione;
 - c) se svolga la pratica per l'accesso ad altre professioni.
2. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.
3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al capo 1.
4. Alla domanda di iscrizione nel registro speciale dovrà essere allegata anche una



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

dichiarazione dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la propria disponibilità ad accoglierlo, oltre al numero e il nome di eventuali altri praticanti dello studio.

4 bis. Alla domanda di iscrizione il praticante deve altresì allegare dichiarazione del dominus attestante la propria regolarità con la formazione ai sensi dell'art. 25 comma 7 Regolamento CNF n. 614. Nel caso in cui il dominus non fosse in regola con la formazione la domanda di iscrizione non potrà essere accettata; del pari il praticante sarà soggetto alla decadenza nel caso il requisito di cui sopra del dominus venisse a mancare nel prosieguo della pratica.

5. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica, quali risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al registro speciale, o ove concessa la revoca.
6. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica.
7. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, allegando la nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio, qualora non certificato dalla dichiarazione, non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PRESSO GLI STUDI LEGALI

Art. 2

1. Il praticante deve svolgere attività di pratica in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.
2. Il praticante è tenuto ad una **assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze**; in ogni caso la frequenza dello



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 15 ore settimanali per coloro che si sono iscritti al registro prima delle 03.06.16, e di 20 ore settimanali per coloro che si sono iscritti dal 03.06.16, data in cui è entrato in vigore il D.M. 70/16.

3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge la pratica.

Art. 3

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari e di incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio.

Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.

2. Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'imminenza della prova.
3. Il praticante ha diritto di partecipare ai corsi della scuola forense istituiti dall'ordine.

Art. 4

1. Per lo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e sia in regola con la formazione ai sensi dell'art. 25 comma 7 del Regolamento CNF 6/14. L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti, a condizione che sia in grado di assicurare ad ognuno un adeguato spazio di lavoro oltre alla dovuta attenzione alla crescita formativa.
2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentire una adeguata formazione.
3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica e delle



relazioni.

4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e dove.
5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.
6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
7. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a giorni 30 con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
8. I periodi di sospensione dell'attività superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificati da grave motivo, non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica
9. L'interruzione della pratica è regolata dall'art. 7 del DM 70/16.
10. In ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere l'attività giudiziaria per lo studio.
11. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministero della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi.
Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministero della giustizia.
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante certificato attestante il periodo di tirocinio regolarmente compiuto.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività professionale.
2. Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

Art. 6

1. **Per ogni semestre** di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad **almeno 20 udienze** avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'unione europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non impongono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.
2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e **non meno di due al mese (escluso il periodo feriale)**.
3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.
4. In conformità al parere del CNF n. 55/17, viene equiparata a udienza giudiziale la possibilità per il praticante di assistere alle udienze arbitrali o agli incontri di **mediazione** "effettiva", da intendersi quelli successivi alla fase di avvio.
5. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza o nella dichiarazione rilasciata dal cancelliere presente in udienza.
6. Il praticante può richiedere, a sue spese, sin dal momento dell'iscrizione, il rilascio del tesserino di riconoscimento.

Art. 7

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinate dal dominus. Per la partecipazione ad udienze relative a cause non patrocinate dal dominus, quest'ultimo dovrà appositamente delegare l'avvocato titolare della causa il quale, per quanto di



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

competenza, sottoscriverà il libretto della pratica forense.

L'avvocato delegato dal dominus deve avere gli stessi requisiti del dominus quanto ad iscrizione all'albo di almeno 5 anni e regolarità formativa.

2. L'avvocato presso il quale viene svolta la pratica e quello con il quale il praticante ha svolto l'attività d'udienza, ai sensi del comma precedente, garantiscono la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attestano la partecipazione.
3. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 8

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali, diversi fra loro, alla redazione dei quali egli ha collaborato e illustrare brevemente almeno 5 (cinque) questioni giuridiche da lui esaminate.
2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il giudice ed il numero di ruolo. Nel caso in cui la questione non sia divenuta oggetto di procedimento, il dominus dovrà esplicitamente dichiarare che si è trattato di ricerche svolte nell'ambito dell'attività di studio.
3. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile, rispettivamente a margine del libretto di pratica in calce alle relazioni finali, nonché in calce alle questioni giuridiche come previsto al comma precedente.
4. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
5. Al termine del primo semestre di pratica ed al termine dei 18 mesi il praticante deve predisporre una relazione dell'attività svolta. Per coloro che svolgono la pratica ex art. 73 DPR e coloro che frequentano la scuola di specializzazione, beneficiando dell'esenzione di un anno di pratica, la relazione dovrà essere presentata a fine semestre.
6. Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà consegnare alla segreteria dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e



firmato dall'avvocato affinché sia verificato e vidimato.

7. Al termine del primo semestre e del tirocinio forense, il praticante sosterrà il colloquio di verifica, prodromico al rilascio dell'autorizzazione al c.d. "patrocinio sostitutivo" e del certificato di compiuta pratica. Il Consiglio dell'Ordine dispone che i colloqui si tengano l'ultimo giovedì di ogni mese alle ore 10,00.

Titolo II.

Praticanti abilitati al patrocinio

Art. 9

1. Trascorso un semestre dall'inizio della pratica, il praticante iscritto al registro speciale dal 03.06.16, stante l'entrata in vigore del DM 70/16, può chiedere di essere abilitato al patrocinio sostitutivo del proprio dominus.
2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio ed anche per il patrocinio sostitutivo, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12.
3. Al momento dell'iscrizione, il praticante riceverà il tesserino di riconoscimento e dovrà dotarsi di indirizzo pec.
4. Il praticante iscritto nel registro speciale prima del 03.06.16 e che ha prestato giuramento è abilitato patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.
5. Il praticante iscritto nel registro speciale dopo il 03.06.16 e che ha prestato impegno solenne avanti il COA è abilitato al patrocinio sostitutivo nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12 L. 247/12.
6. L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza, **a differenza del patrocinio sostitutivo.**
7. Dall'anno successivo al rilascio dell'abilitazione, il praticante avrà lo stesso obbligo formativo dell'avvocato.

Titolo III.

Pratica all'estero



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

Art. 10

1. Per un periodo complessivo di non più di un semestre - in ogni caso non il primo -, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense in un paese estero.
2. A tal fine dovrà essere richiesta all'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio in cui il praticante sarà accolto.
3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze e il praticante, ove possibile compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al DPR 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.

Titolo IV.

Scuole di specializzazione

Art. 11

1. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.
2. Coloro che frequentano la scuola di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione nel registro dei praticanti.
3. Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato anche a coloro che avranno conseguito il diploma di cui al comma 1 precedente, solo dopo 18 mesi dalla loro iscrizione al registro dei praticanti.
4. Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
5. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente i 18 mesi di pratica.
6. Il praticante che intende completare la pratica forense, svolgendo l'ulteriore periodo di 6 mesi presso uno studio legale, dovrà iniziare detta pratica non oltre il termine di 30



giorni dall'ottenimento del diploma.

Titolo V.

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Art. 12

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione all'uopo costituita tra gli iscritti all'albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale. Il Consiglio prevede la convocazione del praticante e del rispettivo dominus per la consegna del libretto di pratica forense.
2. Almeno due volte nel corso dei 18 mesi di pratica il Consiglio dell'Ordine convocherà l'iscritto per accertarne gli adempimenti: certamente al termine del primo e terzo semestre.
3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica. Nel corso delle sue attività di controllo il consiglio prevede espressamente la verifica dell'effettiva presenza del praticante alle udienze indicate, chiedendo a propria discrezione la produzione dei verbali di udienza.
4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.
5. Il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente ordine territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

Art. 13

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare (art. 42 L. 247/12 e art. 2 Codice deontologico forense).

Art. 14

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e del rispetto dei doveri di correttezza e lealtà



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

all'osservanza di tutti gli obblighi e doveri stabiliti dall'art. 41 della L. 247/12 e dall'art. 40 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

Titolo VI.

Efficacia del regolamento e norme transitorie

Art. 15

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla legge professionale n. 247/2012 ed al decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016.

Approvato nella seduta di Consiglio del 7/2/2020.